

"REGOLAMENTO dell'ORGANISMO di COMPOSIZIONE delle CRISI da SOVRAINDEBITAMENTO  
dell'ORDINE degli AVVOCATI della SPEZIA"

**1 – Oggetto, principi generali e definizioni**

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione interna dell'ORGANISMO di COMPOSIZIONE della CRISI da SOVRAINDEBITAMENTO dell'Ordine degli Avvocati della Spezia il quale espleta l'attività prevista dalla l. 27 gennaio 2012, n. 3, ivi inclusa la funzione di liquidatore o di gestore per la liquidazione, delegando i professionisti aderenti all'organismo nei limiti in cui ciò è consentito dalla normativa pro-tempore vigente; il Regolamento utilizza le seguenti definizioni convenzionali:

"LEGGE" è la Legge 27 Gennaio 2012 n. 3 e sue modificazioni,

"Decreto" è il Decreto Ministero della Giustizia 24 settembre 2014 n. 202

"Crisi" da sovraindebitamento è la situazione di perdurante squilibrio fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte come previsto dall'art. 6 c.2 della "LEGGE"

"ORGANISMO" è l'organizzazione interna, ex art. 2 lett.d del "Decreto", dell'Ordine degli Avvocati della Spezia, destinata all'erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento,

"Avvocato/i" si intendono gli Avvocati regolarmente iscritti all'Albo ordinario degli Avvocati presso il Tribunale della Spezia

"Gestori" sono gli Avvocati che, avendone i requisiti di seguito individuati, individualmente o collegialmente, svolgono la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della "Crisi" e/o, indifferentemente, di liquidazione del patrimonio del debitore,

"Elenco" è il registro nel quale l'"Organismo" iscrive i propri "Gestori",

"Regolamento" è il presente atto, adottato dall'"Organismo" contenente le sue norme di autodisciplina:


"CdO" è il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Spezia

L'Organismo ha sede in La Spezia presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

**2 – Attività di formazione**

Il presente "Regolamento" disciplina altresì il funzionamento dell' "Organismo" quale ente formatore. L'attività di formazione e aggiornamento degli "Avvocati" e dei "Gestori" è volta a creare un corpo di professionisti qualificati in grado di gestire e rendere efficienti le procedure di composizione della crisi, e di armonizzare l'istituto della composizione della crisi con i principi dell'Ordinamento, con le esigenze della società civile, e con il principio costituzionale della tutela dei diritti.

Il "Regolamento" si ispira ai principi di legalità, informalità, riservatezza, efficienza, rapidità e professionalità.



### 3 – Organi

Ai fini della gestione dell' "Organismo" e delle procedure di composizione delle crisi da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi:

- a) un Consiglio Direttivo
- b) una Segreteria Amministrativa
- c) un Referente ai sensi dell'art. 2.1 (i) del D.M. Giustizia 24.9.2014 n. 202

### 4 – Il Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Spezia, fra i componenti dello stesso Consiglio dell'Ordine in carica.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica, fino a loro rielezione o sostituzione, per quattro anni, coincidenti con la durata in carica del CdO, sono rieleggibili e possono essere revocati solo per gravi motivi.

Il Consiglio Direttivo nomina il "Referente" previsto dall'art. 2.1 (i) del "Decreto" secondo i criteri previsti dall'art. 6 del presente "Regolamento".

Il Consiglio Direttivo nomina, fra i suoi membri, un Coordinatore e collabora con il Referente all'organizzazione ed alla gestione dell' "Organismo".

Il Consiglio Direttivo stabilisce gli specifici casi di esenzione consentiti dall'art. 4 n.6 del "Decreto" per le iscrizioni nell' "Elenco dei Gestori" e ne riferisce al "CdO" per le relative certificazioni al Ministero.

Il Consiglio Direttivo, tenuto conto delle norme di Legge, dei requisiti e delle esenzioni stabilite, delibera sulle domande di ammissione all' "Elenco dei Gestori" ed all'Elenco degli Ausiliari.


Il contributo iniziale per consentire la costituzione e l'avviamento dell'"Organismo" è deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Spezia; solo in casi eccezionali, su richiesta del Referente, il Consiglio Direttivo potrà deliberare di sostenere spese in via d'urgenza provvedendo a chiederne successivamente la ratifica da parte del CdO.

Il Consiglio Direttivo, in collaborazione con il CdO, cura l'aggiornamento professionale dei Gestori e la formazione specifica in materia di "crisi" di tutti gli "Avvocati", ne verifica l'adempimento ai fini dell'obbligo biennale e ne dà notizia al Referente affinché questi possa darne comunicazione al Responsabile della tenuta dell'apposito Registro presso il Ministero di Giustizia.

Il Consiglio Direttivo propone al CdO gli aggiornamenti e le modifiche del "Regolamento" ed è, altresì, competente a provvedere nei casi non espressamente disciplinati dal presente "Regolamento", procedendo nel rispetto della normativa vigente.

### 5 – La Segreteria Amministrativa

La Segreteria Amministrativa, composta dal Coordinatore del Consiglio Direttivo e da una persona, con compiti operativi, scelta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Spezia tra il suo personale dipendente, si trova presso la sede dell' "Organismo".



2



La Segreteria dell'ORGANISMO, sotto il coordinamento del Referente, amministra il servizio di composizione della crisi.

La Segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di composizione della crisi, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento, al "Gestore" delegato, alla durata del procedimento e al relativo esito. La Segreteria, sotto il coordinamento del Referente, verifica:

a) la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore alla procedura di composizione della crisi e, in caso di esito positivo, la annota nell'apposito registro.

b) l'avvenuta effettuazione del pagamento dell'acconto dovuto

La Segreteria tiene aggiornato il registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

## 6- Il Referente

Il Referente deve essere un "Avvocato" che, a garanzia della sua indipendenza, non deve far parte né del CdO né del Consiglio Direttivo, deve essere iscritto nell' "Elenco" da almeno un biennio e, per tutta la durata del suo incarico, non potrà essere, a pena di decadenza, ricevere, dal presente Organismo, nomine quale "Gestore" o Liquidatore di "Crisi".

Il Referente dura in carica, fino alla sua rielezione o sostituzione, per quattro anni, coincidenti con la durata in carica del Consiglio Direttivo, è rieleggibile e può essere revocato solo per gravi motivi.

Il "Referente" rappresenta l'Organismo e, con il Coordinatore, ne indirizza e coordina l'attività; il "Referente" cura i rapporti con la sezione del tribunale addetta alle "Crisi", con i Referenti degli altri Organismi di composizione, con il Ministero di Giustizia e, in particolare, con il Responsabile della tenuta del Registro degli Organismi comunicando allo stesso le vicende modificative dell'"Organismo", i dati dell' "Elenco" e dei "Gestori" nonché le misure di sospensione e decadenza deliberate.

Il "Referente" sottoscrive i contratti con i debitori/consumatori che si rivolgono all' "Organismo" per la composizione delle crisi.

Il Referente, in assoluta autonomia ed indipendenza, nomina, tra i nominativi inseriti nell' "Elenco", i "Gestori" delle crisi.

Al fine di garantire l'imparzialità nella prestazione del servizio, la nomina viene effettuata secondo criteri di rotazione che tengano conto sia degli incarichi già affidati sia della complessità e dell'importanza della situazione di crisi del debitore civile / consumatore.

In controversie di particolare importanza e/o difficoltà il Referente può nominare un "Collegio di Gestori" che si occupi della medesima crisi e, anche a seguito di espressa richiesta del professionista incaricato, nella sola qualità di Esperto, un iscritto ad un Albo professionale diverso da quello degli Avvocati.

L'eventuale "Collegio di Gestori" potrà essere costituito da non più di tre componenti e, anche al fine di evitare possibili conflitti di interesse, a ciascun componente potranno essere attribuite specifiche funzioni operative in base ai ruoli svolti nelle procedure di composizione quali, ad esempio, di consulente del debitore, di attestatore e di ausiliario del Giudice.



Il Referente decide altresì sulle revoche dei "Gestori", riferisce al Consiglio Direttivo le istanze di ricusazione degli stessi e riferisce al CdO le ipotesi di inadempimenti disciplinari.

Il Referente, su richiesta di un Gestore, può nominare un Ausiliario iscritto nell'apposito elenco; eventuali rapporti economici fra Gestore e l'Ausiliario saranno estranei all' "Organismo" e non potranno, in alcun modo, far aumentare il compenso allo stesso dovuto.

## **7- Gestori della Crisi: elenco requisiti e procedura**

Il Consiglio Direttivo ammette all' Elenco dei Gestori della Crisi, gli " Avvocati", iscritti all'Albo ordinario dell'Ordine della Spezia da almeno otto anni , che ne facciano domanda e dimostrino di avere requisiti previsti dall'art. 4 n. 5 del "Decreto" o rientrino fra gli specifici casi di esenzione, previsti dall'art. 4 n. 6 del "Decreto", certificati dal Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio Direttivo stabilisce e modifica altresì i criteri di equipollenza fra i corsi di formazione e di aggiornamento biennale e i corsi di formazione professionale consentiti dall' art. 4 c.6 del "Decreto" ed attualmente previsti dal successivo art. 8 c.2 e 3 del presente Regolamento.

Il "Gestore" dovrà depositare presso la Segreteria l'accettazione scritta dell'incarico affidatogli unitamente a copia di idonea polizza assicurativa professionale con massimale fino ad € 1.000.000,00 e quietanza del premio.

Il "Gestore" incaricato si impegna, ex art. 11 c.3 del "Decreto", a rispettare le norme di comportamento allegate al presente Regolamento (Allegato A), garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore / consumatore; a tal fine, contestualmente all'accettazione dell'incarico, il Gestore incaricato deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità e deve dichiarare per iscritto al Consiglio Direttivo di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 C.P.C., 1° comma, e comunque qualsiasi circostanza che possa mettere in dubbio la sua indipendenza , neutralità o imparzialità. Parimenti, egli deve comunicare qualsiasi circostanza intervenuta successivamente che possa avere il medesimo effetto o gli impedisca di svolgere adeguatamente le proprie e funzioni. In ogni caso, il debitore / consumatore può richiedere al Consiglio Direttivo, in base a giustificati motivi, la ricusazione del Gestore nei casi disciplinati dall'art. 51 C.P.C.. Costituisce comunque motivo di incompatibilità la presenza nello studio del Gestore incaricato di Professionisti che risultino essere difensori o essere stati difensori del debitore / consumatore negli ultimi tre anni o aver partecipato ai suoi organi di amministrazioni o di controllo o, comunque, essere legati da vincoli di parentela con il debitore / consumatore.

Il "Gestore" deve eseguire personalmente l'incarico affidatogli ex art. 12 del "Decreto" pur potendosi avvalere, sotto la sua responsabilità e previa autorizzazione del Referente, di Esperti in materie specifiche e con particolari competenze.

Accettato il mandato, il Gestore non può rinunciarvi se non per gravi motivi, a pena di decadenza dall' "Elenco".

La sostituzione del Gestore, che per qualunque motivo fosse impossibilitato a svolgere la sua funzione o si fosse reso incompatibile, deve avvenire, a cura del Referente, nel tempo più breve possibile.



Tutti gli organi individuati dal presente regolamento, compresi i singoli membri del Consiglio Direttivo, non possono essere nominati "Gestori" dall' "Organismo".

Ciascun Gestore deve dichiarare di svolgere la propria funzione di gestione di crisi in via esclusiva per l'"Organismo" e, a pena di cancellazione dallo stesso, non può essere iscritto ad altri Organismi di composizione delle crisi.

Il Gestore non potrà comunque svolgere in seguito, e nei 2 anni dalla composizione della crisi, funzioni di difensore, di consulente o di arbitro di parte del debitore. La violazione di questa norma costituisce illecito disciplinare.

L' "Elenco" sarà aggiornato semestralmente a cura del Consiglio Direttivo.

E' altresì costituito un Elenco degli Ausiliari Gestori al quale il Consiglio Direttivo può ammettere gli "Avvocati", iscritti all'Albo da almeno otto anni che ne facciano richiesta.

### **8 - Norme di procedura e aggiornamento professionale**

Il professionista incaricato si atterrà scrupolosamente alle norme dettate dalla "Legge" e dal Decreto" che qui devono aversi per interamente riportate.

Ai fini dello specifico aggiornamento professionale dei "Gestori", si stabilisce l'equipollenza tra la formazione professionale come disciplinata in ambito forense e quella prevista dall'art. 4 c.5 lett.d) del "Decreto" purché almeno un terzo dei crediti stabiliti sia conseguito in materia di crisi da indebitamento o in materia di crisi di impresa o in diritto fallimentare.

Pertanto il "Gestore" che consegua un aggiornamento professionale in base al precedente paragrafo, non avrà necessità di ulteriore formazione per continuare ad essere iscritto nell' "Elenco" e, ove esentato dalla formazione professionale per i decorso di venticinque anni di iscrizione all'Albo (ex art. 15 Regolamento Consiglio Nazionale Forense per la Formazione continua) è parimenti esentato dall'aggiornamento indicato all'art. 4 del "Decreto".

### **9 - Riservatezza**

Il procedimento di composizione della crisi è riservato fatte salve le pubblicità e le comunicazioni disposte dal Giudice ai sensi di legge come richiamate dall'art. 15, comma 7, l. 27 gennaio 2012 n. 3; tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di composizione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.

I componenti dell'Organismo di composizione, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.

I componenti dell'Organismo di composizione per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012 n. 3 possono accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall'art. 15, comma 10, 27 gennaio 2012, n. 3, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196.



Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di composizione non possono essere utilizzate nel giudizio iniziato o coltivato a seguito dell'insuccesso della composizione.

I componenti dell'Organismo di composizione non possono essere tenuti a deporre sulle dichiarazioni e sulle informazioni conosciute nel procedimento di composizione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Le parti, infine, si impegnano ad astenersi dal chiamare il personale dell'Organismo e chiunque altro abbia preso parte al procedimento, a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di conciliazione; non può essere deferito giuramento decisivo.

### 10 – Compenso ed Indennità spettanti all'Organismo di composizione ed ai Gestori

Il compenso spettante all' "Organismo" ed al "Gestore" nominato è a carico del debitore/consumatore committente, sarà pattuito al momento del conferimento dell'incarico e costituisce parte integrante e sostanziale del contratto fra le parti.

L' Organismo prevede il versamento di un acconto dovuto al momento del deposito della domanda da parte del debitore/consumatore di € 200,00 oltre IVA, mediante assegno circolare o bonifico bancario.

Tale acconto è dovuto anche nelle ipotesi previste dalla Sezione seconda della Legge n. 3/2012 relativamente alla liquidazione del patrimonio.


Salvo casi particolari da valutare singolarmente, tenuto presente il sistema di calcolo indicato dagli artt. 15 e 16 del "Decreto", il compenso per l'attività da svolgersi a favore del richiedente, indipendentemente dal tipo di procedura che si intende attivare, si determina come segue:

-sul passivo dichiarato	0,50 %
oltre a:	
- fino ad € 50.000,00 dell'attivo stimato	9%
- da € 50.000,00 a € 250.000,00 dell'attivo stimato	6%
- da € 250.000,00 a € 1.000.000,00 dell'attivo stimato	4%
- oltre € 1.000.000,00 di attivo stimato	1%

Nel caso in cui alla procedura di "accordo del debitore" o di "piano del consumatore" faccia seguito, per trasformazione ex art. 14 quater della "Legge", la procedura di "liquidazione del patrimonio", il compenso pattuito ai sensi della tabella che precede andrà maggiorato del 25%.

Sul compenso è applicata l'IVA con l'aliquota tempo per tempo vigente; sulla parte dovuta al "Gestore" è comunque dovuta una maggiorazione per rimborso forfettario spese imponibili nella percentuale stabilita dalle tariffe forensi tempo per tempo applicabili, nonché l'aliquota tempo per tempo dovuta alla Cassa Nazionale Forense.

Salvo casi particolari da valutarsi singolarmente, il compenso è pagato, mediante bonifico o assegno



circolare con le seguenti modalità:

- il 35% del compenso contestualmente alla sottoscrizione del contratto di incarico con riferimento alla fase di studio e valutazione ante omologa,
- il 25% del compenso prima del deposito della domanda presso il Tribunale con riferimento alla fase giudiziale di omologa o apertura della liquidazione,
- il 40% del compenso prima del termine per l'esecuzione della fase di esecuzione-liquidazione con riferimento a tale fase.

Nel caso di trasformazione della procedura in quella di "Liquidazione del patrimonio", il previsto compenso aggiuntivo del 25% dovrà essere saldato entro il termine di quest'ultima fase liquidatoria.

Nel caso in cui la fase di esecuzione-liquidazione fosse affidata dal Tribunale a soggetto diverso dal "Gestore", la porzione di compenso relativa a tale fase non sarà dovuta all' "Organismo".

Qualora in caso di liquidazione risultasse realizzato un valore dell'attivo superiore alla stima iniziale, il compenso dell'Organismo andrà ricalcolato, con le medesime percentuali di contratto, sul maggior valore, ma con riferimento alla sola fase di liquidazione.

Al " Gestore" sarà versato il compenso nella misura complessiva dell'85% dell'importo corrisposto o anticipato dal committente ed il restante 15% sarà trattenuto dall'Organismo per i costi di amministrazione; salvo casi particolari il 15% dovuto all'Organismo sarà saldato con il primo acconto e, al più tardi, con il secondo acconto.


24/NOV/17  
Per quanto non espressamente indicato si applicano le disposizioni del "Decreto".


#### 11 - Entrata in vigore e modifiche al regolamento

Il presente Regolamento ed i suoi allegati, approvati dal "CdO", entreranno in vigore nel momento in cui il Responsabile, ex art. 2 del "Decreto", presso il Ministero di Giustizia, avrà comunicato l'iscrizione dell' "Organismo" presso l'apposito "Registro".

Il presente Regolamento o i suoi allegati possono essere comunque modificati, su proposta del Consiglio Direttivo, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Spezia. Le modifiche non hanno effetto per le procedure in corso alla data della loro entrata in vigore.

La Spezia 10 giugno 2016

Il Presidente  


Il Consigliere Segretario  




## ALLEGATO A

### NORME DI COMPORTAMENTO PER I PROFESSIONISTI INCARICATI PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Tutti coloro i quali svolgono il ruolo di professionista incaricato per l'Organismo di Composizione della crisi istituito presso l'Ordine degli Avvocati della Spezia sono tenuti all'osservanza delle seguenti norme di comportamento.

1) Il professionista incaricato deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione. Il professionista incaricato deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.

2) Il professionista incaricato deve comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità.

Il professionista incaricato deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale e rimanere neutrale. Il professionista incaricato ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, in seguito all'incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.

3) Il professionista incaricato deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore dell'incarico assegnatogli.

4) Il professionista incaricato deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dall'incarico conferito.

Qualsiasi informazione confidata al professionista incaricato dal debitore / consumatore non dovrà essere rivelata e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge.



*[Handwritten signature]*